

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale e al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuove l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

Art. 2
(Eccedenze alimentari)

1. Ai fini della presente legge sono eccedenze alimentari:

- a) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;
- b) i prodotti agricoli non raccolti;
- c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

Art. 3
(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per le finalità previste all'articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) gli enti locali, singoli o associati anche attraverso associazioni con finalità sociali diverse da quelle indicate alle lettere b), c), d) ed e);
- b) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
- c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
- d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale;
- e) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), devono aver svolto l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni.

3. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 4
(Interventi)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce in un apposito disciplinare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle

politiche distributive previste dalla presente legge ed i criteri per la determinazione della soglia di povertà e di disagio sociale di cui alla presente legge.

3. I contributi previsti al comma 1 sono concessi in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all'articolo 3 e gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2015 in complessivi E 10.000,00, si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo regionale per le Politiche Sociali (legge regionale n. 23/2003) del bilancio 2015 della Regione Calabria.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, quantificati in euro 10.000,00 sia per l'anno 2016 che per il 2017, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.